



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.9.2003
COM(2003) 532 definitivo

SECONDA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000,
relativa al rafforzamento della tutela, per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni,
contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro**

{SEC(2003) 936}

1. INTRODUZIONE

Al fine di garantire una tutela penale rafforzata e armonizzata dell'euro al livello dell'Unione europea, il Consiglio ha adottato, il 29 maggio 2000, la decisione quadro 2000/383/GAI¹. In vista dell'immissione in circolazione dell'euro agli inizi del 2002, l'obiettivo di tale decisione quadro consisteva nel perfezionare le disposizioni della Convenzione internazionale di Ginevra per la repressione della contraffazione del 20 aprile 1929 e di facilitarne l'applicazione². L'adesione alla Convenzione, se ancora necessaria, nonché il recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni della decisione quadro dovevano essere effettuate dagli Stati membri entro e non oltre il 29 maggio 2001.

Ai sensi dell'articolo 11 della decisione quadro, la Commissione ha adottato, il 13 dicembre 2001, una relazione sull'applicazione della decisione quadro³, basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Tale relazione, che illustra nei dettagli i diversi obblighi contemplati dalla decisione quadro e il modo in cui gli Stati membri vi si sono individualmente conformati, è stata quindi sottoposta al Consiglio. Nonostante abbia riconosciuto, come si evince dalle conclusioni su detta relazione, che l'obiettivo della decisione quadro è stato in gran parte raggiunto, il Consiglio ha invitato la Commissione a stilare una seconda relazione finalizzata ad integrare le ulteriori informazioni che gli Stati membri non avevano ancora trasmesso.

Sulla base delle informazioni successivamente trasmesse, la Commissione ha predisposto un documento di lavoro con le relazioni dei singoli paesi che è stato distribuito, in prima versione, al gruppo di diritto penale sostanziale del Consiglio nel novembre 2002 e in seguito, in seconda versione e corredato di tabelle aggiornate per paese, al gruppo di esperti in materia di contraffazione del Comitato consultivo per la lotta antifrode (COCOLAF) nell'aprile 2003, allo scopo di ricevere da parte degli Stati membri ulteriori dettagli sulle modifiche legislative e sull'interpretazione di talune disposizioni nazionali degli Stati stessi.

Le tabelle, già presenti in un documento che integra la prima relazione⁴ senza farne tuttavia parte integrante, sono allegate alla presente relazione⁵, mentre le relazioni per paese sono contenute in un documento di lavoro dei servizi della Commissione⁶. Nella presente relazione viene innanzitutto redatto un inventario, articolo per articolo, di tutte le modifiche legislative e di tutti i chiarimenti che sono avvenuti successivamente all'adozione della prima relazione. Si riporta quindi in termini sommari lo stato attuale dell'applicazione di ciascun articolo della decisione quadro⁷. Non si fa invece riferimento al nuovo articolo 9bis della decisione quadro, relativo

¹ Decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela, per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni, contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 140/1 del 14 giugno 2000).

² N. 2623, pag. 372, serie di trattati della Società delle Nazioni, 1931.

³ COM(2001) 771 def.

⁴ Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 13 dicembre 2001 (SEC(2001) 1999).

⁵ Per le tabelle vedasi l'allegato 1 e le relazioni per paese dell'allegato 2 della presente relazione.

⁶ Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3.09.2003, SEC(2003)936.

⁷ Per informazioni più complete e dettagliate, relative in particolare alle disposizioni nazionali che erano già state ritenute conformi alla decisione quadro al momento dell'adozione della prima relazione della Commissione, è necessario fare riferimento alle tabelle riprodotte in allegato, al documento comprendente le relazioni per paese nonché alla prima relazione.

alla recidiva ed introdotto dalla decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001⁸, non essendo ancora disponibili le informazioni degli Stati membri.

2. STATO DI AVANZAMENTO DELL'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO

Il presente inventario delle modifiche e dei chiarimenti trasmessi alla Commissione successivamente alla prima relazione segue il più possibile la struttura e la formulazione delle sottosezioni previste al capitolo 2.2 della presente relazione.

2.1. Stato di applicazione della decisione quadro e della ratifica della Convenzione del 1929

In questa fase tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione alcune informazioni nonché, in genere, le disposizioni interne riguardanti l'applicazione della decisione quadro.

Quando la Commissione ha adottato la sua prima relazione, alcuni Stati membri (Germania, Francia, Irlanda e Lussemburgo) avevano già predisposto la nuova normativa che integrava o modificava la normativa penale esistente e concepita in particolare per l'applicazione della decisione quadro ma che all'epoca non era ancora entrata in vigore. Tale normativa è nel frattempo entrata in vigore.

Dall'adozione della prima relazione, alcuni Stati membri hanno comunque introdotto dei nuovi progetti legislativi in vista dell'applicazione di talune disposizioni della decisione quadro. La Spagna ha così elaborato delle modifiche al proprio Codice penale in vista del recepimento, in particolare, degli articoli 3, 8 e 9 della decisione quadro, che non sono tuttavia ancora entrate in vigore.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Francia, è in fase di preparazione un nuovo progetto di modifica per recepire questa volta l'articolo 4 della decisione quadro. Portogallo, Lussemburgo e Austria hanno invece introdotto alcune proposte legislative per recepire gli articoli 8 e 9 della decisione quadro che non sono però ancora entrate in vigore.

Dato che il Lussemburgo ha completato le sua procedura di ratifica della Convenzione di Ginevra del 1929, ne fanno ora parte tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

2.2. Figure di reato generali (articolo 3): tabella 1

Gli elementi della nozione generale della falsificazione di monete di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro saranno recepiti da tutti gli Stati membri nel diritto penale nazionale non appena saranno entrate in vigore le modifiche al Codice penale della Spagna.

⁸ Decisione quadro del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela, per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni, contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 329/3 del 14 dicembre 2001).

Poiché l'alterazione della moneta non costituiva ancora un reato penale in Spagna, il progetto di emendamento è finalizzato proprio alla modifica dell'articolo 386 del Codice penale spagnolo per contemplare espressamente anche tale fattispecie.

Il progetto di modifica della Spagna prevede inoltre di sanzionare espressamente l'importazione, l'esportazione e il trasporto di monete contraffatte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Per quanto riguarda il diritto penale danese, comprendente i fatti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d), qualificati come *tentativo* e *complicità* di falsificazione o di immissione in circolazione di monete contraffatte, la Danimarca ha chiarito che, contrariamente a quanto indicato nella prima relazione della Commissione e a quello che potrebbe essere il caso in altri Stati membri, ciò non comporta conseguenze sul piano delle sanzioni applicabili.

Quanto ai reati relativi sia ai procedimenti destinati per loro stessa natura alla fabbricazione di monete contraffatte che agli elementi finalizzati alla protezione dalla contraffazione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro), le modifiche predisposte da Germania, Francia e Lussemburgo volte ad introdurre nelle rispettive normative un reato specifico sono nel frattempo entrate in vigore.

2.3. Altre figure di reato (articolo 4) e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione (articolo 5): tabella 2

Le informazioni supplementari trasmesse da Italia e Portogallo hanno consentito di chiarire che la loro definizione di contraffazione contempla implicitamente la fabbricazione illegale di moneta mediante strumenti legali. Questo sarà anche il caso della Spagna al momento dell'entrata in vigore del suo progetto di modifica, mentre la Francia continua a prevedere la creazione di una disposizione specifica che renda passibili di sanzioni i fatti di cui all'articolo 4.

Anche l'Italia ha contribuito a chiarire la conformità del proprio Codice penale all'articolo 5, lettera b), che indica che il reato di contraffazione sarebbe applicabile a tutta la moneta avente corso legale sia emessa che non emessa. La conformità a tale disposizione della decisione quadro viene ora garantita anche da Irlanda e Lussemburgo, i cui progetti legislativi sono entrati in vigore successivamente all'adozione della prima relazione della Commissione.

2.4. Sanzioni (articolo 6): tabella 3

La conferma da parte degli Stati membri della (futura) conformità della propria normativa penale agli articoli della decisione quadro relativi ai reati ha consentito a sua volta di dissipare determinati dubbi sull'applicazione delle sanzioni, segnatamente per quanto riguarda Spagna e Italia.

La normativa irlandese e lussemburghese finalizzata al recepimento dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro è entrata in vigore dopo l'adozione della prima relazione della Commissione. Per quanto riguarda la Svezia, che prevede una pena massima di otto anni soltanto in caso di reato « grave », il paese ha precisato che la scelta del grado di sanzioni applicabili (minori, normali o gravi) viene valutata caso per caso e che incombe ai tribunali pronunciare la sentenza a seconda delle circostanze.

Per quanto riguarda l'obbligo da parte degli Stati membri di contemplare, per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sanzioni comprendenti pene privative della libertà che possono dare luogo ad estradizione, va osservato che alcuni degli Stati membri che avevano espresso riserve in merito alla Convenzione europea sull'extradizione del 1957 hanno mutato la propria posizione o effettuato delle precisazioni⁹. Non appena saranno applicate le disposizioni della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo¹⁰, queste saranno applicabili anche alla falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro.

2.5. Competenza giurisdizionale (articolo 7): tabella 4

Con l'entrata in vigore dei progetti legislativi di Irlanda, Francia e Lussemburgo finalizzati all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione quadro, tutti gli Stati membri che avevano adottato l'euro come moneta nazionale hanno recepito l'obbligo derivante da questa disposizione.

2.6. Responsabilità delle persone giuridiche (articolo 8) e sanzioni per le persone giuridiche (articolo 9): tabella 5

Dall'entrata in vigore della nuova normativa irlandese e di una modifica alla normativa tedesca, dieci Stati membri dispongono ora di una normativa conforme agli articoli 8 e 9 della decisione quadro.

Spagna, Austria e Portogallo hanno intanto introdotto alcuni progetti legislativi o sono in procinto di elaborarli al fine di recepire gli articoli 8 e 9 della decisione quadro. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, tale progetto legislativo si trova in fase di preparazione anche in Lussemburgo, che ha peraltro segnalato che il proprio diritto societario autorizza già da tempo il pubblico ministero a richiedere lo scioglimento e la messa in liquidazione di tutte le società che esercitino attività contrarie alla legge penale.

Pur non prevedendo di adottare alcuna legge specifica per contemplare nel diritto nazionale il concetto di responsabilità delle persone giuridiche, il Regno Unito ha tuttavia segnalato che il proprio diritto sarebbe già conforme agli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 della decisione quadro. Il concetto di negligenza del proprio diritto civile consentirebbe inoltre di replicare all'articolo 8, paragrafo 2. Sulla base di tale concetto, un tribunale del Regno Unito sarebbe in grado di decretare il risarcimento dei danni ad una vittima che possa dimostrare che il danno arrecatole è imputabile alla negligenza della persona giuridica. Potrebbe tuttavia essere ancora necessario chiarire meglio tali questioni.

⁹ Mentre la Danimarca ha completamente accantonato le proprie riserve, la Svezia autorizza ora l'extradizione verso un altro Stato membro nei casi in cui la pena di reclusione sia di minimo sei mesi. In Francia, qualora uno Stato Schengen richieda l'extradizione, sono necessarie una pena di due anni di reclusione in Francia e di un anno soltanto nello Stato richiedente. Dopo la condanna è richiesta una pena di reclusione di soli due mesi per autorizzare l'extradizione.

¹⁰ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190/1 del 18 luglio 2002).

3. CONCLUSIONI

3.1. Aspetti generali

Con ritardi variabili rispetto ai tempi previsti dall'articolo 11, paragrafo 2, della decisione quadro, tutti gli Stati membri hanno finalmente trasmesso informazioni alla Commissione relative alla loro applicazione della decisione quadro. Grazie a tali informazioni, per quanto rivelatesi talvolta carenti, è stato possibile procedere ad una valutazione più completa rispetto al momento dell'adozione della prima relazione da parte della Commissione.

Secondo la Commissione, ne consegue che, dopo l'entrata in vigore di tutte le modifiche ancora in fase di preparazione o di adozione (Austria, Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo), la decisione quadro sarà recepita da tutti gli Stati membri nella sua interezza, ad eccezione di almeno una disposizione che non sembra essere stata recepita completamente dall'uno o dall'altro Stato membro. In base alle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, dovrebbe trattarsi della Finlandia e della Svezia in riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro. Potrebbe essere altresì necessario chiarire maggiormente il recepimento totale di talune disposizioni, come quelle relative alla responsabilità delle persone giuridiche nel diritto del Regno Unito.

Si propone pertanto al Consiglio di invitare quegli Stati membri che non hanno ancora recepito talune disposizioni o che sono in grado di fornire ulteriori chiarimenti sugli elementi della propria normativa nazionale che potrebbero non essere pienamente conformi alla decisione quadro, a tenere costantemente informati il Consiglio e la Commissione su tali aspetti. Sarà così possibile tenerne conto nell'ambito delle discussioni al Consiglio che si svolgeranno dopo che la Commissione avrà illustrato la presente relazione.

3.2. Osservazioni particolari

Articolo 2

Tutti gli Stati membri hanno aderito alla Convenzione di Ginevra del 1929.

Articolo 3

Dopo l'entrata in vigore delle modifiche previste in Spagna, tutti gli Stati membri avranno recepito gli elementi della nozione generale della falsificazione di monete di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro.

L'importazione, l'esportazione e il trasporto di monete contraffatte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono espressamente sanzionati da sette Stati membri (Austria, Finlandia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, quest'ultima successivamente all'adozione definitiva delle proprie modifiche al Codice penale), mentre quelli restanti (Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Regno Unito, Svezia) hanno recepito questo articolo in termini più generali.

I reati relativi ai procedimenti destinati per loro stessa natura alla fabbricazione di moneta falsificata nonché agli elementi finalizzati alla protezione dalla contraffazione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro) sono contemplati dalle leggi di tutti gli Stati membri come reati specifici o tramite concetti o nozioni di più ampia natura.

Tutti gli Stati membri hanno messo in vigore, nel diritto penale o nella *common law*, alcune disposizioni generali relative alla partecipazione e all'istigazione ai fatti summenzionati nonché al tentativo di commetterli, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro.

Articolo 4

Dopo l'entrata in vigore delle modifiche legislative previste dalla Spagna e dalla Francia, tutti gli Stati membri sanzioneranno la fabbricazione illegale di moneta mediante strumenti legali ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro. Tra i diritti nazionali degli Stati membri, ve ne è qualcuno che prevede espressamente tale reato, o la farà in futuro, ma nella maggior parte dei casi si applica un'ampia definizione del termine 'contraffazione', riguardante l'uso illegale di strumenti legali per la fabbricazione della moneta.

Articolo 5

Tutti gli Stati membri dispongono attualmente di una normativa conforme all'articolo 5, lettera b), della decisione quadro.

Articolo 6

L'applicazione dell'articolo 6 relativo alle sanzioni penali permane alquanto eterogenea.

Se da un lato è necessario riconoscere che l'articolo 6 consente un ampio margine di valutazione agli Stati membri, dall'altro lato bisogna anche constatare che la Finlandia e la Svezia continuano a contemplare per la fabbricazione e l'alterazione della moneta pene massime di almeno otto anni soltanto in caso di reati « gravi ». Per contro, tutti gli altri Stati membri sono riusciti a conformarsi integralmente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro.

Articolo 7

Tutti gli Stati membri dispongono attualmente di una normativa conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro. Inoltre, tutti gli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta nazionale (più Danimarca e Svezia) hanno recepito l'obbligo derivante dall'articolo 7, paragrafo 2.

Articoli 8 e 9

Dopo che Austria, Spagna, Lussemburgo e Portogallo avranno ultimato il recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni della decisione quadro relative alla responsabilità delle persone giuridiche e alle sanzioni per le persone giuridiche, quattordici Stati membri dovrebbero disporre di una normativa conforme agli articoli 8 e 9. Per quanto riguarda il Regno Unito, che non ha adottato alcuna normativa specifica sulla responsabilità delle persone giuridiche e sulle sanzioni per le persone giuridiche, dovrebbe essere ulteriormente chiarita la portata delle proprie disposizioni nazionali, segnatamente in relazione all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 e dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro.

Articolo 10

Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, l'articolo 10 sta per essere recepito da una normativa che applica le disposizioni della decisione quadro a Gibilterra.

ALLEGATO ALLA SECONDA RELAZIONE

della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro¹¹

TABELLE 1 - 5

Tabella 1: Figure di reato generali (articolo 3)

Articolo della decisione quadro	Articolo 3, par. 1, lett. a) (falsificazione..)	Articolo 3, par. 1, lett. b) (immissione fraudolenta..)	Articolo 3, par. 1, lett. c) (esportazione/importazione, trasporto...).	Articolo 3, par. 1, lett. d) (mezzi fraudolenti atti alla falsificazione) - strumenti - ologrammi/componenti atti a proteggere contro la falsificazione	Articolo 3, par. 2 (partecipazione, istigazione, Tentativo)
Belgio ¹²	Articoli 162, 163, 173 del Codice penale.	Articoli 168, 169, 170 (monete); 176, 177, 178 (banconote) del Codice penale.	Articolo 169, seconda frase (monete); articolo 177, seconda frase (banconote) del Codice penale: nessun riferimento specifico a esportazione, trasporto. Gli articoli 168 e 176 riguardano le importazioni	Articoli 180, 185bis ('objets e moyens' dovrebbero riguardare programmi per computer, nonché componenti per protezione) 186 e 187bis del Codice penale e articolo 187 del Codice penale. Non esiste una normativa specifica relativa al possesso, presente invece per la ricettazione e il procacciamento.	- tentativi: articoli 1, 7, 52, 80, 81 del Codice penale: assieme a: articoli 168, 169, 170, 176, 177, 178 del Codice penale; - istigazione e partecipazione, articoli 66-69 del Codice penale.
Danimarca	Articolo 166 del Codice penale.	Articolo 167 del Codice penale.	Articoli 166 e 167 del Codice penale, alla luce dell'articolo 21 del Codice penale (tentativi) e dell'articolo 23 (concorso) del Codice penale: nessun riferimento specifico a	Articoli 166 e 167 del Codice penale, alla luce dell'articolo 21 del Codice penale (tentativi) e dell'articolo 23 (concorso) del Codice penale: nessun riferimento specifico a strumenti atti alla	Articolo 21 (tentativi) e articolo 23 (concorso/ istigazione/ partecipazione) del Codice penale.

¹¹ GU L 140 del 14.06.2000, pag. 1.

¹² Il Belgio ha adottato una legge specifica che modifica il proprio Codice penale per consentire la tutela dell'euro attraverso il diritto penale, entrata in vigore il 3.7.2001.

Articolo della decisione quadro	Articolo 3, par. 1, lett. a) (falsificazione..)	Articolo 3, par. 1, lett. b) (immissione fraudolenta..)	Articolo 3, par. 1, lett. c) (esportazione/importazione, trasporto...).	Articolo 3, par. 1, lett. d) (mezzi fraudolenti atti alla falsificazione) - strumenti - ologrammi/componenti atti a proteggere contro la falsificazione	Articolo 3, par. 2 (partecipazione, istigazione, Tentativo)
			importazioni/esportazioni e trasporto.	falsificazione come programmi di computer o componenti che assicurano una protezione come gli ologrammi.	
Germania ¹³	Articolo 146, par. 1, n. 1, del Codice penale. L'alterazione è un reato solo se aumenta il valore della moneta.	Articoli 146, par. 1, n. 3 e 147 del Codice penale.	Articolo 146, par. 1, n. 2 e articolo 146, par. 1, n. 3, del Codice penale: nessun riferimento specifico a esportazioni/importazioni e trasporto sotto 'Sichverschaffen, res.' im Verkehr bringen'; trasporto (solo in quanto 'Beihilfe').	Articolo 149, par. 1, relativo in particolare a programmi di computer e ologrammi che assicurano una protezione contro la falsificazione.	Articoli 25 - 27 del Codice penale; tentativi, cfr. articolo 147 e articolo 23 in combinato con l'articolo 12 del Codice penale.
Grecia ¹⁴	Articolo 207 del Codice penale.	Articolo 208, par. 1, del Codice penale.	Articolo 207 del Codice penale.	Articolo 211 del Codice penale.	Tentativi: articolo 42 del Codice penale; partecipazione: articoli 45, 47 del Codice penale; istigazione: articolo 46 del Codice penale.
Spagna	<i>L'articolo 386 del Codice penale viene attualmente modificato per comprendere tutti i reati previsti nella decisione quadro.</i>	Articoli 386 (modificato) e 629 del Codice penale.	<i>Il modificato articolo 386 del Codice penale riguarderà espressamente l'esportazione e il trasporto della moneta nonché il "possesso" e l'"acquisizione" (precedentemente vietati).</i>	Articolo 400 del Codice penale: * sono contemplati strumenti e mezzi * si può ritenere che la fabbricazione o il possesso di ologrammi o altri componenti della moneta, che servono a proteggere contro la falsificazione, rientrino nella	Articoli 27, 28 e 29, nonché 15 e 16 del Codice penale: - gli istigatori sono considerati alla stregua degli autori; - la complicità è punita; - i tentativi sono contemplati, ma non per quanto riguarda l'immissione in circolazione di moneta falsificata ottenuta in

¹³ Il diritto tedesco relativo ai più recenti recepimenti della decisione quadro è stato approvato il 22 agosto 2002 e da allora è entrato in vigore.

¹⁴ La Grecia ha preparato delle modifiche specifiche al proprio Codice penale allo scopo di tutelare l'euro contro la falsificazione attraverso il diritto penale, entrate in vigore il 19 ottobre 2001.

Articolo della decisione quadro	Articolo 3, par. 1, lett. a) (falsificazione..)	Articolo 3, par. 1, lett. b) (immissione fraudolenta..)	Articolo 3, par. 1, lett. c) (esportazione/importazione, trasporto...).	Articolo 3, par. 1, lett. d) (mezzi fraudolenti atti alla falsificazione) - strumenti - ologrammi/componenti atti a proteggere contro la falsificazione	Articolo 3, par. 2 (partecipazione, istigazione, Tentativo)
				definizione generale dell'articolo 400. I termini “fabbricazione” e “possesso” utilizzati dal Codice penale sembrano includere la ricezione e l'acquisizione. La decisione quadro utilizza l'espressione “particolarmente atti”, mentre il Codice penale usa “specificamente destinati a”. È richiesto un nesso con un particolare reato in materia di falsificazione.	buona fede fino a 50 000 pesetas (300,51 euro).
Francia ¹⁵	Articolo 442, par. 1, del Codice penale.	Articolo 442, par. 2, del Codice penale.	Articolo 442, par. 2, del Codice penale; il Codice penale non contiene nessun riferimento specifico all'importazione/esportazione ma vieta espressamente la circolazione di moneta falsificata.	Articolo 442-5 del Codice penale (modificato con legge dell'11/12/2001).	Articoli 442, par. 8, del Codice penale e 121, par. 7, del Codice penale.
Irlanda	Sezione 33, par. 1, n. 2, del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act del 2000 ¹⁶	Sezione 34 del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act.	Sezione 34, par. 2, sezione 35, paragrafi 1 e 2 e sezione 37, par. 1, del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act del 2000.	Sezione 36 del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act del 2000 (nessun riferimento specifico a ologrammi/componenti per la	La common law e la giurisprudenza prevedono la punibilità della partecipazione, dell'istigazione o del tentativo. Ciò è previsto anche nel

¹⁵ La Francia ha adottato la legge n. 2001/1168 dell'11/12/2001, pubblicata nella GU del 12/12/2001, comprendente numerose misure economiche e finanziarie che recepiscono gli articoli 3, paragrafi 1, lettera d), 5 e 7 della decisione quadro nel diritto francese.

¹⁶ L'Irlanda ha preparato delle modifiche specifiche al proprio Codice penale allo scopo di tutelare l'euro contro la falsificazione attraverso il diritto penale, entrate in vigore il 19/12/2001.

Articolo della decisione quadro	Articolo 3, par. 1, lett. a) (falsificazione..)	Articolo 3, par. 1, lett. b) (immissione fraudolenta..)	Articolo 3, par. 1, lett. c) (esportazione/importazione, trasporto...).	Articolo 3, par. 1, lett. d) (mezzi fraudolenti atti alla falsificazione) - strumenti - ologrammi/componenti atti a proteggere contro la falsificazione	Articolo 3, par. 2 (partecipazione, istigazione, Tentativo)
	(Legge entrata in vigore il 19/12/2001).			protezione contro la falsificazione, tuttavia, in mancanza di giurisprudenza per il caso contrario, la disposizione è abbastanza ampia per incorporarli).	Criminal Law Act del 1997, sezione 2, dove il reato è punito con una pena minima di cinque anni.
Italia ¹⁷	Articolo 453, paragrafi 1 e 2, del Codice penale.	Articoli 453, par. 3, 454 e 455 del Codice penale. L'art. 453, par. 3, prevede espressamente l'accordo ('in concerto') fra soggetti con ruoli diversi. L'art. 455 prevede l'immissione in circolazione senza accordo con altri soggetti.	Articoli 453, paragrafi 3 e 4, 454 e 455 del Codice penale. L'art. 453, paragrafi 3 e 4, prevede espressamente l'accordo fra soggetti con ruoli diversi. L'art. 455 riguarda l'importazione, l'immissione in circolazione, l'acquisto, il possesso senza accordo con altri soggetti; non si fa nessun riferimento specifico a trasporto ed esportazione, che sembrano essere inclusi nelle ampie definizioni degli articoli 453 e 455.	Articolo 461 del Codice penale.	Il diritto comune e la giurisprudenza prevedono la punibilità della partecipazione, dell'istigazione e del tentativo.
Lussemburgo ¹⁸	Articolo 162 (monete), articolo 173 (banconote) del	Articolo 169 (monete), articolo 177 (banconote)	Articolo 169 (monete), articolo 177 (banconote) del Codice penale.	Articoli 180, 185, 186, 187, par. 1, del Codice penale.	- articoli 51, 52 ('reati') 53 ('délits') del Codice penale (in combinato con gli articoli 169,

¹⁷ L'Italia ha adottato una normativa specifica (Decreto legge del 25.09.2001 n. 350) - entrata in vigore nell'ottobre 2001- che è stata convertita nella legge del 23 novembre 2001 n. 409 per conformarsi alla decisione quadro.

¹⁸ Il Lussemburgo ha preparato una legge che modifica il proprio Codice penale allo scopo di tutelare l'euro contro la falsificazione attraverso il diritto penale (Progetto di legge n. 4785 che modifica il Codice penale e il Codice di Procedura penale) che è entrata in vigore il 29/01/02.

Articolo della decisione quadro	Articolo 3, par. 1, lett. a) (falsificazione..)	Articolo 3, par. 1, lett. b) (immissione fraudolenta..)	Articolo 3, par. 1, lett. c) (esportazione/importazione, trasporto...).	Articolo 3, par. 1, lett. d) (mezzi fraudolenti atti alla falsificazione) - strumenti - ologrammi/componenti atti a proteggere contro la falsificazione	Articolo 3, par. 2 (partecipazione, istigazione, Tentativo)
	Codice penale.	del Codice penale.			177, 184, 185, 187, 187, par. 1): tentativi; - articoli 66 - 69 del Codice penale: partecipazione e istigazione.
Paesi Bassi ¹⁹	Articolo 208 del Codice penale.	Articolo 209 del Codice penale.	Articolo 209 del Codice penale (modificato dalla Legge del 17 maggio 2001).	Articolo 214 del Codice penale, modificato dalla Legge del 17 maggio 2001 (non contiene nessun riferimento specifico a ologrammi/componenti atti a proteggere contro la falsificazione; la definizione è tuttavia molto ampia).	Articoli 47 (partecipazione, istigazione), 45 (tentativi) del Codice penale.
Austria ²⁰	Articolo 232, par.1, del Codice penale.	Articoli 232, par. 2 e 233, par. 1, n. 2, del Codice penale.	Articolo 233, par. 1, n. 1 (nuovo) del Codice penale (<i>befördern</i> = <i>transportieren</i>).	Articolo 239 del Codice penale (nuovo): nessun riferimento specifico a programmi per computer.	Articoli 232, 233 e 239 in combinato con gli articoli 12 e 15 del Codice penale.
Portogallo ²¹	Articoli 262 e 263 del Codice penale. Ai sensi dell'articolo 262, l'alterazione della	Articoli 264 e 265 Codice penale	Articolo 266 del Codice penale (il carattere fraudolento dell'immissione in circolazione è definito dal Codice penale portoghese dall'intenzionalità come	Articolo 271 del Codice penale (punibili in quanto atti preparatori - necessario legame con un reato particolare previsto dagli articoli 262 o 263. Ciò influisce sul grado	Articoli 26 e 27 (partecipazione e istigazione), e articoli 23 ²² , 262, 263 (3), 264 (2), 265 (3), 266 (2) Codice penale. Anche in tal

¹⁹ I Paesi Bassi hanno adottato una legge che completa il proprio Codice penale (Wet van 17 mei 2001 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot valsheid in muntspciën en munt- en bankbiljetten (eurovalsemunterij)), nonché un progetto di legge speciale (Wet van 11 november 1999 etc.) diretto a recepire l'articolo 5, lettera a).

²⁰ L'Austria ha adottato una serie di modifiche al proprio Codice penale per la tutela dell'euro attraverso il diritto penale, che sono entrate in vigore il 7.3.2001.

²¹ Il Portogallo ha adottato una serie di modifiche al proprio Codice penale che sono entrate in vigore il 30.8.2001.

²² Non è punibile il tentativo di immettere in circolazione della moneta falsificata quando il responsabile si è reso conto che si trattava di moneta falsificata solo dopo averla ricevuta (articolo 265, par. 2), né l'immissione di moneta ai sensi dell'art. 263, né il tentativo ai sensi dell'art. 271.

Articolo della decisione quadro	Articolo 3, par. 1, lett. a) (falsificazione..)	Articolo 3, par. 1, lett. b) (immissione fraudolenta..)	Articolo 3, par. 1, lett. c) (esportazione/importazione, trasporto...).	Articolo 3, par. 1, lett. d) (mezzi fraudolenti atti alla falsificazione) - strumenti - ologrammi/componenti atti a proteggere contro la falsificazione	Articolo 3, par. 2 (partecipazione, istigazione, Tentativo)
	moneta legale è un reato solo quando viene aumentato il valore nominale. L'articolo 263 vieta il deprezzamento e la fabbricazione di moneta metallica con valore uguale o più elevato di quello legale.		se si trattasse di moneta legale).	di pena che può essere inflitta). Nessuna menzione di ologrammi o altri componenti eccettuata la carta.	caso trattasi di atti preparatori ai sensi dell'articolo 271 del Codice penale.
Finlandia ²³	Capitolo 37, sezione 1, par. 1, del Codice penale.	Capitolo 37, sezione 1, par. 1, del Codice penale (“trasferimenti ad altri soggetti”).	Capitolo 37, sezione 1, par. 1, del Codice penale.	Capitolo 37, sezione 4, del Codice penale, punibile in quanto <i>preparativo</i> della falsificazione (le ‘forniture’ devono riguardare i componenti atti a proteggere la moneta).	- tentativi: capitolo 37, sezioni 1, par. 2, 2, par. 2, 3, par. 2, 5, par. 2; - capitolo 5, sezione 1 (partecipazione), sezione 2 (istigazione) del Codice penale.
Svezia ²⁴	Capitolo 14, sezione 6, del Codice penale.	Capitolo 14, sezione 9, del Codice penale.	Capitolo 14, sezione 6bis (nessun riferimento specifico alle importazioni/esportazioni) del Codice penale.	Capitolo 23, sezione 2, « preparazione di un reato » : ‘strumento atto alla falsificazione o altri strumenti analoghi’ del Codice penale.	Capitolo 14, sezione 12, in combinato con il capitolo 23, sezione 2, del Codice penale: tentativi; partecipazione e istigazione a commettere un reato: come principio generale del diritto penale svedese sono

²³ La Finlandia ha adottato una serie di modifiche specifiche al proprio Codice penale, dirette a consentire la tutela dell'euro attraverso il diritto penale, che sono entrate in vigore il 29.5.2001.

²⁴ La Svezia ha adottato una normativa che adegua e completa la legislazione esistente, entrata in vigore il 1° aprile 2001.

Articolo della decisione quadro	Articolo 3, par. 1, lett. a) (falsificazione..)	Articolo 3, par. 1, lett. b) (immissione fraudolenta..)	Articolo 3, par. 1, lett. c) (esportazione/importazione, trasporto...).	Articolo 3, par. 1, lett. d) (mezzi fraudolenti atti alla falsificazione) - strumenti - ologrammi/componenti atti a proteggere contro la falsificazione	Articolo 3, par. 2 (partecipazione, istigazione, Tentativo)
					perseguibili se il reato connesso può essere punito con la reclusione.
Regno Unito	Sezione 14, par. 1, parte II, del Forgery and Counterfeiting Act del 1981.	Sezione 15, parte II, del Forgery and Counterfeiting Act del 1981.	Sezioni 15 e 16, parte II, del Forgery and Counterfeiting Act del 1981.	Sezione 17, parte II, del Forgery and Counterfeiting Act del 1981.	Accessories and Abettors Act del 1861.

Tabella 2: Altre figure di reato (articolo 4) e Moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione (Articolo 5)

Articolo della decisione quadro	Articolo 4 (altri reati)	Articolo 5, lett. a) (anteriamente all'1.1.2002)	Articolo 5, lett. b) (moneta non ancora emessa)
Belgio	Articolo 162 (monete), articolo 173 (banconote): 'la contraffazione o falsificazione di monete e banconote include l'uso illegale di strumenti legali per la fabbricazione della moneta'.	Articoli 162, 173, 180, 185 del Codice penale (in vigore dal 3.07.2001).	Articoli 162, 173, 180, 185bis, 186 terza frase, 187bis del Codice penale.
Danimarca	Articoli 166 e 167 assieme agli articoli 21 e 23 del Codice penale.	Articolo 171 (contraffazione) e articolo 279 (frode) del Codice penale e, a seconda delle circostanze, le norme sul tentativo di commettere reati e sul concorso nei reati.	Articoli 166 e 167 del Codice penale, alla luce dell'articolo 21 del Codice penale (tentativi) e dell'articolo 23 (concorso) del Codice penale.
Germania	Articolo 146 (ecc.) del Codice penale (in combinato con la giurisprudenza).	Articolo 146 (ecc.) del Codice penale.	Articolo 146 (ecc.) del Codice penale.
Grecia	Articolo 208bis del Codice penale.	La modifica del Codice penale è entrata in vigore il 19.10.2001.	Articoli 207, 208, par. 1, e 208bis del Codice penale.
Spagna	<i>Il modificato articolo 386 del Codice penale non vieterà soltanto la fabbricazione fraudolenta di moneta tramite strumenti legali, ma anche la semplice fabbricazione, indipendentemente dagli strumenti utilizzati.</i>	Articolo 2 della Legge costitutiva n.10/1998 (in vigore dal 1° gennaio 1999) e articolo 387 del Codice penale.	Incluso nelle disposizioni generali.
Francia	<i>Progetto del nuovo articolo 442, par. 1, del Codice penale (non è stata ancora avviata la procedura legislativa).</i>	Nuovo articolo 442, par. 15, del Codice penale, in relazione agli articoli 442, par. 1, 442, par. 2 e dal 442, par. 5, al 442, par. 14, del Codice penale.	Nuovo articolo 442, par. 15, del Codice penale, in relazione agli articoli 442, par. 1, 442, par. 2 e dal 442, par. 5, al 442, par. 14, del Codice penale.
Irlanda	Sezione 32, par. 1 (nuova definizione di moneta 'che non è ancora stata emessa legalmente, ma che con l'emissione costituirebbe una banconota o una moneta') del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act del 2000.	Sezione 32, par. 1 (nuova definizione 'banconota' e 'moneta') (Theft and Fraud Offences) Act del 2000.	Sezione 32, par. 1, del Criminal Justice (Theft and Fraud Reati) Act del 2000.
Italia	Nessuna disposizione specifica, tuttavia l'interpretazione giudiziale ha confermato che l'articolo 453 del Codice penale vieta	Art. 52-quater, aggiunto ai sensi della Legge n. 409/2001 al D.Lgs. del 24 giugno 1998 n. 213 (l'art. 52-quinquies	Nessuna disposizione specifica, tuttavia l'articolo 453 del Codice penale sarà applicabile a tutta la moneta di corso

Articolo della decisione quadro	Articolo 4 (altri reati)	Articolo 5, lett. a) (anteriamente all'1.1.2002)	Articolo 5, lett. b) (moneta non ancora emessa)
	la falsificazione illegale di moneta con qualsiasi strumento, compresa la fabbricazione di moneta attraverso strumenti legali da parte di persone non autorizzate.	prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) (art. 52-quater del decreto legge dell'8 giugno 2001).	legale, emessa o non emessa.
Lussemburgo	Articolo 192, par. 1, del Codice penale.	Articolo 192, par. 2, del Codice penale.	Articolo 192, par. 2, del Codice penale.
Paesi Bassi	Articoli 208, 209 e 214 (in relazione agli articoli 45, 46 e 48) del Codice penale.	(Articoli 1 e 3) Legge dell'11.11.1999 relativa al divieto di falsificare le future banconote e monete in euro, se del caso in combinato con l'articolo 84 del Codice penale.	Articolo 210 Codice penale in combinato con gli articoli 208, 209 e 214 Codice penale
Austria	Articolo 232, par. 3, del nuovo Codice penale.	Articolo 241 del Codice penale in combinato con gli articoli 232, 233, 239 del Codice penale (moneta non avente corso legale: articolo 237 del Codice penale in relazione agli articoli 232, 233, 239 del Codice penale).	Articolo 241 del Codice penale in combinato con gli articoli 232, 233, 239 del Codice penale (moneta non avente corso legale: articolo 237 del Codice penale in relazione agli articoli 232, 233, 239 del Codice penale).
Portogallo	L'articolo 262 del Codice penale punisce la falsificazione, indipendentemente dall'impiego di strumenti legali o illegali (cfr. articolo 71, par. 2, lett. a), che la considera una circostanza aggravante). L'articolo 266, par. 1, lett. c), considera specificamente come reato l'uso di monete dello stesso valore di quelle legali, sprovviste tuttavia di autorizzazione legale.	Articolo 255, lett. d), del Codice penale.	Articolo 255, lett. d), del Codice penale.
Finlandia	La definizione di 'moneta falsificata' riguarda anche la moneta che non è stata fabbricata dall'autorità competente (proposta del governo del 1991 sulla definizione di moneta falsificata).	Capitolo 37, sezione 12, par. 3, del Codice penale in relazione alle disposizioni del capitolo 37 sulla 'moneta' (norma entrata in vigore il 1° aprile 2000).	Capitolo 37, sezione 12, par. 3, del Codice penale in relazione alle disposizioni del capitolo 37 sulla 'moneta'.
Svezia	Capitolo 14, sezione 6, del Codice penale e capitolo 14, sezioni 6bis e 9: una definizione generica come 'o altri tipi di contraffazioni', viene illustrata nella motivazione della Legge che modifica il	Capitolo 14, sezione 6, seconda frase, del Codice penale (disposizione entrata in vigore l'1.04.2001).	Capitolo 14, sezione 6, seconda frase, del Codice penale.

Articolo della decisione quadro	Articolo 4 (altri reati)	Articolo 5, lett. a) (anteriamente all'1.1.2002)	Articolo 5, lett. b) (moneta non ancora emessa)
	Codice penale.		
Regno Unito	Sezione 14 del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 (si trova nella parte II della Legge).	Reato di falsificazione e <i>non di contraffazione</i> - - banconote: parte I (sezioni da 1 a 5) del Forgery and Counterfeiting Act del 1981. Le banconote in euro in precircolazione possono essere considerate “strumenti” ai sensi delle disposizioni del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 (cfr. Home Office Circular 10/2000); - monete: sezione 27, par. 1, parte II del Forgery and Counterfeiting Act del 1981: Ordinanza sulle monete protette (1999) (cfr. anche il punto 2.5 della Home Office Circular 10/2000).	Parte I (sezioni da 1 a 5) del Forgery and Counterfeiting Act. Il Regno Unito ritiene che tali banconote e monete possano essere considerate “strumenti” ai sensi delle <i>norme sulla contraffazione</i> del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 (cfr. Home Office Circular 10/2000).

Tabella 3: Sanzioni (articolo 6)

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
Belgio	<ul style="list-style-type: none"> - articolo 3, par. 1, lett. a): articoli 162 e 163: 5-10 anni di reclusione, compresa la privazione dei diritti civili (articolo 162); articolo 173: 15-20 anni di reclusione; - pene varie come: ~ reclusione da 1 mese a 3 anni (articolo 169); reclusione da 1 a 5 anni (articolo 177); - reclusione da 5 a 10 anni (articoli 180 e 186); - reclusione da 8 giorni a 1 anno (articolo 185bis, articolo 187bis) del Codice penale; - ammenda di 5.200 - 200.000 BEF (articolo 170) (128,90 - 4957,87 euro); - reclusione da 1 mese a 1 anno e/o un'ammenda di 10.000 – 200.000 BEF (articolo 178) (247,89 - 4957,87 euro); - reclusione da 1 a 2 anni (articolo 187). 	<ul style="list-style-type: none"> - articolo 162: 5-10 anni di reclusione; - articolo 173 del Codice penale: 15- 20 anni di reclusione. 	<ul style="list-style-type: none"> - articolo 162, articolo 180, articolo 186: 5-10 anni di reclusione; - articolo 173: 15- 20 anni di reclusione; - articolo 185bis, articolo 187bis del Codice penale: da 8 giorni a 1 anno di reclusione. 	Articolo 162 e articolo 173 del Codice penale.
Danimarca	- reclusione fino a 12 anni (articolo 166, par. 1, articolo	Idem.	- reclusione fino a 8 anni (articolo 171 del Codice penale);	Articolo 166, par. 1, del Codice penale ²⁵ .

²⁵

La Danimarca ha presentato una dichiarazione in merito all'adozione della decisione quadro, secondo la quale l'articolo 6, par. 2, non si applica in caso di falsificazione che comporti una riduzione del valore legale della moneta, di cui all'articolo 166, par. 2, del Codice penale, che prevede fino a 4 anni di reclusione.

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
	167) del Codice penale.		- reclusione fino a 8 anni (articolo 286, par. 2, in combinato con l'articolo 279 del Codice penale); - reclusione fino a 12 anni (articolo 166, par. 1, articolo 167) del Codice penale.	
Germania	Articolo 146, par. 1, e articolo 38, par. 2, del Codice penale, reclusione da un minimo di 1 anno ad un massimo di 15 anni. Articolo 149: - da 1 mese fino a 5 anni (falsificazione in generale); - da 1 mese fino a 2 anni o un'ammenda (strumenti atti alla falsificazione).	Articolo 146, par. 1, e articolo 38, par. 2, del Codice penale, reclusione da un minimo di 1 anno ad un massimo di 15 anni.	Articolo 146, par. 1, e articolo 38, par. 2, del Codice penale, reclusione da un minimo di 1 anno ad un massimo di 15 anni.	Articolo 146, par. 1, del Codice penale.
Grecia	- reclusione per un minimo di 10 anni e un'ammenda (articolo 207); - in caso di reati lievi: almeno 3 mesi di reclusione e un'ammenda (articolo 207, 208, par. 1); - almeno 1 anno di reclusione e un'ammenda (articolo 211); - l'istigatore e partecipante (articoli 45 e 46) può essere perseguito come l'autore; - gli articoli 42 e 47 in combinato con l'articolo 83 prevedono una sanzione specifica meno severa: viene stabilita una differenza fra un semplice tentativo e la	Almeno 1 anno di reclusione e un'ammenda (articolo 208bis).	- reclusione per un minimo di 10 anni e un'ammenda (articolo 207); - in caso di reati lievi: almeno 3 mesi di reclusione e un'ammenda (articoli 207 e 208, par. 1).	L'articolo 207 del Codice penale prevede un periodo di reclusione di 10 anni al massimo.

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
	partecipazione; sono applicabili varie sanzioni che possono dare adito all'estradizione (solo in caso di condanna minore per un reato lieve ai sensi degli articoli 207 e 208, non è ammessa l'estradizione).			
Spagna	<p>Con riferimento all'articolo 3, par. 1, lett. a), della decisione quadro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 386, 1° paragrafo, n.1 del Codice penale: reclusione da 8 a 12 anni e un'ammenda (fino a dieci volte l'importo oggetto della falsificazione) (sono possibili sanzioni accessorie, articoli 55 e 56). <p>Con riferimento all'articolo 3, par. 1, lett. b), della decisione quadro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 386, 1° paragrafo, n. 3 del Codice penale: reclusione da 8 a 12 anni e un'ammenda (fino a dieci volte l'importo oggetto della falsificazione) (sono possibili sanzioni accessorie, articoli 55 e 56); - articolo 386, 3° paragrafo (immissione in circolazione fraudolenta di moneta falsificata acquisita in buona fede, per un importo superiore a 50 000 pesetas, 300,51 euro): reclusione da nove a quindici fine-settimana e un'ammenda; 	Idem.	Idem.	Articolo 386, 1° paragrafo, n. 1 del Codice penale (cfr. quanto precede).

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
	<p>- articolo 629 del Codice penale (immissione in circolazione fraudolenta di moneta falsificata acquisita in buona fede, per un importo fino a 50 000 pesetas, 300,51 euro): reclusione da uno a quattro fine-settimana oppure un'ammenda.</p> <p>Con riferimento all'articolo 3, par. 1, lett. c), della decisione quadro:</p> <p>- articolo 386, 1° paragrafo, n. 2: reclusione da 8 a 12 anni e un'ammenda (fino a dieci volte l'importo oggetto della falsificazione) (sono possibili sanzioni accessorie, articoli 55 e 56);</p> <p>- articolo 386, 2° paragrafo: reclusione da 2 a 4 anni o da 4 a 8 anni e un'ammenda (fino all'importo oggetto della falsificazione) (sono possibili sanzioni accessorie, articolo 56).</p> <p>Con riferimento all'articolo 3, par. 1, lett. d), della decisione quadro:</p> <p>- articolo 400 del Codice penale: stessa pena prevista per la fabbricazione fraudolenta di moneta: reclusione da 8 a 12 anni e un'ammenda (fino a dieci volte l'importo oggetto della falsificazione) (sono possibili sanzioni accessorie, articoli 55 e</p>			

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
	<p>56).</p> <p>Con riferimento all'articolo 3, par. 2, della decisione quadro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articoli 27 e 61: partecipanti e istigatori sono considerati come autori e subiscono la medesima sanzione (v. sopra); - articolo 63: sanzione per i complici. Essa dipende dalla sanzione inflitta agli autori: reclusione da 4 a 8 anni e un'ammenda (fino all'importo oggetto della falsificazione) quando la sanzione inflitta agli autori è la reclusione da 8 a 12 anni e un'ammenda fino a dieci volte l'importo oggetto della falsificazione. - articolo 62: sanzione relativa al tentativo. Essa dipende dalla sanzione inflitta agli autori: reclusione da 2 a 4 anni o da 4 a 8 anni e un'ammenda (fino alla metà ovvero all'intero importo oggetto della falsificazione) quando la sanzione inflitta agli autori è la reclusione da 8 a 12 anni e un'ammenda fino a dieci volte l'importo oggetto della falsificazione. 			
Francia	Il reato generale di falsificazione è sanzionato dall'articolo 442, par. 1, del Codice penale - articolo 3, par. 1, lettere a), b) e c): fino a 30 anni di reclusione e	- <i>(normativa in preparazione)</i> .	Articolo 442, par. 15.	Articolo 442, par. 1, del Codice penale.

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
	<p>un'ammenda fino a 3 milioni di franchi (458.015,26 euro); ciò si applica a b) e c) solo se il reato è stato commesso da un'«organizzazione criminale»;</p> <p>- articolo 3, par. 1, lettere b) e c): 10 anni di reclusione e un'ammenda fino a 1 milione di franchi (152.671,75 euro);</p> <p>- articolo 3, par. 1, lett. d): (articolo 442, par. 5 del Codice penale): reclusione fino a 2 anni e ammende fino a 30.000 euro;</p> <p>- articolo 3, par. 2: il «complice è punibile come l'autore» (articoli 121, par. 6 e 121, par.7, del Codice penale).</p> <p>L'extradizione anteriore al processo è possibile soltanto nel caso in cui la sanzione sia di minimo due anni di reclusione in Francia e nel paese richiedente che non sia un paese Schengen (riserva sulla convenzione del 1957). Qualora si tratti invece di un paese Schengen, è necessaria una sanzione di minimo due anni in Francia e di un anno nel paese richiedente.</p> <p>Successivamente alla disposizione della condanna è necessario un periodo di reclusione di almeno due mesi.</p>			
Irlanda	- sezione 33, par. 2, del Criminal Justice (Theft and Fraud	Idem.	Idem.	Sezione 33, par. 2, del Criminal Justice (Theft and Fraud

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
	<p>Offences) Act del 2000: ammenda illimitata e/o fino a 10 anni di reclusione ;</p> <p>- sezione 34, par. 3, del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act:</p> <p>- ammenda illimitata e/o fino a 10 anni di reclusione (sezione 34, par. 1);</p> <p>- ammenda illimitata e/o fino a 5 anni di reclusione (sezione 34, par. 2);</p> <p>- sezione 35, par. 3, del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act:</p> <p>- ammenda illimitata e/o fino a 10 anni di reclusione (sezione 35, par. 1);</p> <p>- ammenda illimitata e/o fino a 5 anni di reclusione (sezione 35, par. 2);</p> <p>- sezione 37 del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act: ammenda illimitata e/o fino a 10 anni di reclusione;</p> <p>- sezione 36, par. 3, del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act:</p> <p>- ammenda illimitata e/o fino a 10 anni di reclusione (sezione 36, par. 1);</p> <p>- ammenda illimitata e/o fino a 5 anni di reclusione (sezione 36, par. 2);</p> <p>- il tentativo di commettere un</p>			<p>Offences) Act del 2000: ammenda illimitata e/o fino a 10 anni di reclusione.</p>

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
	reato di cui alle sezioni 33, 34, 35, 36 o 37 comporta lo stesso grado di sanzioni, cioè un massimo di 5 o 10 anni rispettivamente per condanna 'on indictment' o per reato principale; - il concorso o l'istigazione a commettere questi reati vengono puniti come il reato principale (sezione 7, par. 1, del Criminal Law Act del 1997).			
Italia	<ul style="list-style-type: none"> - art. 453 del C.P.: 3-12 anni di reclusione più un'ammenda (da 1 a 6 milioni di lire (516,45 - 3098,74 euro); - art. 454 del C.P.: 1-5 anni di reclusione più un'ammenda (da 200.000 a 1 milione di lire (103,29 - 516,45euro); - art. 455 del C.P.: pene previste dagli articoli 453-454 del C.P. ridotte da 1/3 fino a 1/2; - art. 456 del C.P.: aumento delle pene previste dagli articoli 453 e 455 in caso di falso monetario; - art. 461 del C.P.: 1-5 anni più un'ammenda (da 200.000 a 1 milione di lire (103,29 - 516,45 euro). 	Si applica l'articolo 453.	L'art. 52quater del D.Lgs. dell'8.06.2001 n.231: pene previste dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 461 del C.P. ridotte di 1/3 (se il reato e l'immissione in circolazione sono avvenute anteriormente all'1.01.2002 e sono connesse all'euro).	Articolo 453 del Codice penale.
Lussemburgo	<ul style="list-style-type: none"> - monete: da 5 a 10 anni di reclusione: (articolo 162 del C.P.); - banconote: da 10 a 15 anni di 	Idem.	Idem.	Articoli 162 e 173 del Codice penale.

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
	reclusione: (articolo 173 del C.P.); - monete: da 1 mese a 3 anni di reclusione (articolo 169, 1° paragrafo, del C.P.); - banconote: da 1 a 5 anni (articolo 177, 1° paragrafo, del C.P.); - monete: da 8 giorni a 2 anni (articolo 169, 2° paragrafo, del C.P.); - banconote: da 6 mesi a 3 anni (articolo 177, 2° paragrafo del C.P.); - monete: sanzioni previste dagli articoli: 180, 3° e 4° trattino, 185, 1° trattino, 186, 3° e 4° trattino e 187, par. 1, 1° trattino, del C.P.; - banconote: sanzioni previste agli articoli 180, 5° e 6° trattino, 185, 2° trattino, 186, 5° e 6° trattino e 187, par. 1, 2° trattino, del C.P.; - tentativi, partecipazione e istigazione: articoli 51 e 52 in combinato con gli articoli 169, 177, 184, 185, 187 e 187, par. 1, del C.P.			
Paesi Bassi	- massimo di 9 anni di	Massimo di 9 anni di reclusione	- massimo di 9 anni di	Articolo 208 del Codice penale.

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
	<p>reclusione o un'ammenda della 'quinta categoria'²⁶ (articoli 208 e 209 del Codice penale);</p> <p>- massimo di 4 anni di reclusione o un'ammenda della 'quinta categoria' (articolo 214 del Codice penale);</p> <p>- tentativi: riduzione di un terzo della condanna principale (articolo 45, par. 2, del Codice penale).</p> <p>Sono possibili sanzioni ridotte per la partecipazione e i tentativi in relazione agli articoli 45, 46 e 48 del Codice penale.</p>	<p>o un'ammenda della 'quinta categoria' (articolo 208).</p>	<p>reclusione o un'ammenda della 'quinta categoria' (articoli 208 e 209 del Codice penale);</p> <p>- massimo di 4 anni di reclusione o un'ammenda della 'quinta categoria' (articoli 210 e 214 del Codice penale).</p>	
Austria	<p>- articolo 232, par. 1, del Codice penale: reclusione da 1 a 10 anni;</p> <p>- articolo 232, par. 2, del Codice penale: reclusione da 1 a 10 anni;</p> <p>- articolo 233, par. 1, del Codice penale: reclusione fino a 3 anni;</p> <p>- articolo 233, par. 2, del Codice penale: se l'importo in questione supera il mezzo milione di scellini (36.336,42 euro): reclusione da (minimo) 6 mesi a 5 anni;</p> <p>- articolo 239 del Codice penale (nuovo): reclusione fino a 2 anni.</p>	<p>- articolo 232, par. 3, in relazione all'articolo 232, par. 1, del Codice penale: reclusione da 1 a 10 anni.</p>	<p>- a seconda del reato commesso, di cui agli articoli 232, 233 e 239 (articolo 241 del Codice penale):</p> <p>- reclusione da 1 a 10 anni;</p> <p>- reclusione fino a 3 anni (se l'importo in questione supera il mezzo milione di scellini (36.339,42 euro): reclusione da (minimo) 6 mesi a 5 anni);</p> <p>- reclusione fino a 2 anni.</p>	<p>Articolo 232, par. 1, del Codice penale.</p>

²⁶

NLG 100.000 (45.454,54 euro).

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
Portogallo	<p>Articolo 262, par. 1, del Codice penale: reclusione da 3 a 12 anni;</p> <p>articolo 262, par. 2, del Codice penale: reclusione da 2 a 8 anni;</p> <p>articolo 263 del Codice penale: reclusione fino a 2 anni o un'ammenda fino a 240 giorni (ogni giorno di ammenda corrisponde ad una somma da 200 a 100 000 escudos (da 1 a 498,80 euro), articolo 47);</p> <p>articolo 264, par. 1, del Codice penale: reclusione da 3 a 12 anni (articolo 262, par. 1);</p> <p>articolo 265, par. 1, lett. a) del Codice penale: reclusione fino a 5 anni;</p> <p>articolo 265, par. 2, lett. a), del Codice penale: reclusione fino a 1 anno o un'ammenda fino a 240 giorni – cfr. equivalenze summenzionate. Non è ammessa l'extradizione (riserva sull'articolo 2 della Convenzione europea);</p> <p>articolo 266, par. 1, lett. a), del Codice penale: reclusione fino a 3 anni o un'ammenda (da 10 a 360 giorni, articolo 47 – cfr. equivalenze summenzionate);</p> <p>articolo 266, par. 1, lettere b) e c), del Codice penale: reclusione fino a 6 mesi o un'ammenda fino a 60 giorni – cfr. equivalenze</p>	Idem.	Idem.	<p>L'alterazione della moneta metallica finalizzata a ridurre il valore (deprezzamento), nonché la fabbricazione fraudolenta, senza un'autorizzazione legale, di moneta metallica, con lo stesso valore o con un valore maggiore rispetto a quello legale, sono punibili soltanto con pene massime di 2 anni di reclusione o con un'ammenda.</p> <p>Cfr. osservazioni precedenti sui comportamenti non previsti dagli articoli 262 e 263 del Codice penale.</p>

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
	summenzionate; articolo 271, par. 1, del Codice penale: reclusione fino a 1 anno o un'ammenda fino a 120 giorni – cfr. equivalenze summenzionate. Non è ammessa l'estradizione (riserva sull'articolo 2 della Convenzione europea).			
Finlandia	Codice penale: - capitolo 37, sezione 1, par. 1: falsificazione: reclusione da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 4 anni; - sezione 2, par. 1: falsificazione aggravata: reclusione da un minimo di 2 ad un massimo di 10 anni; - sezione 3, par. 1: falsificazione meno grave: ammenda o reclusione per un massimo di 2 anni; - sezione 4, par. 1: preparativo di falsificazione: ammenda o reclusione per un massimo di 2 anni; - sezione 5, par. 1: uso di moneta contraffatta: ammenda o reclusione per un massimo di 1 anno; - capitolo 5, sezione 1 (partecipazione ad un reato) e sezione 2 (istigazione): la pena prevista per chi partecipa o istiga a commettere un reato è la	Idem.	Idem.	Capitolo 37, sezione 2, par. 1 (falsificazione aggravata).

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
	<p>stessa prevista per l'autore (per la falsificazione è da 4 mesi a 4 anni, per la falsificazione aggravata da 2 a 10 anni e per il preparativo di falsificazione un massimo di 2 anni);</p> <p>- capitolo 5, sezione 3 (favoreggiamento e concorso) e capitolo 4, sezione 1 (tentativo): la pena prevista per complicità o per tentativo di commettere un reato verrà ridotta in modo che la condanna sarà al massimo pari a 3/4 della pena più severa prevista e come minimo pari alla sanzione minima prevista (14 giorni).</p> <p>In questi casi la pena per la falsificazione è ridotta a 14 giorni-3 anni, per la falsificazione aggravata a 14 giorni-7 anni e 6 mesi e per il preparativo di falsificazione a 14 giorni-18 mesi di reclusione. È ammessa l'extradizione soltanto quando il periodo di reclusione sia superiore ad un anno.</p>			
Svezia	<ul style="list-style-type: none"> - falsificazione monetaria: - reclusione per un massimo di 4 anni; - in caso di reato minore: un'ammenda o reclusione per un massimo di 6 mesi; - in caso di reato grave: 	Idem.	- reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 8 anni.	Capitolo 14, sezione 6, del Codice penale – reclusione fino ad un massimo di otto anni per un reato ‘aggravato’. In caso di seconda condanna per reato di falsificazione, è possibile una pena fino a dodici anni.

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
	<p>reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 8 anni (3, par. 1, lettere a) e b);</p> <ul style="list-style-type: none"> - reclusione per un massimo di 2 anni; se il reato è minore, un'ammenda o un massimo di 6 mesi di reclusione; se il reato è grave: reclusione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 4 anni (3, par. 1, lett. c); - condanna inferiore al minimo e al massimo (3, par. 1, lett. d); - la pena prevista per il tentativo di commettere un reato deve essere al massimo la stessa prevista per un reato commesso e non inferiore alla reclusione se la pena minima per il reato commesso è la reclusione per un minimo di 2 anni (capitolo 23, sezione 1); non è prevista alcuna condanna quando il reato, qualora fosse stato commesso, sarebbe stato considerato lieve (capitolo 14, sezione 12); - partecipazione e istigazione: stessa pena prevista per l'autore (capitolo 23, sezione 4). <p>È ammessa l'extradizione soltanto quando il periodo di reclusione è superiore ad un anno. Se l'extradizione è verso un altro Stato membro, è necessario un periodo di reclusione superiore ai sei mesi.</p>			

Sanzioni: articolo della decisione quadro	Articolo 3: figure di reato generali	Articolo 4: altre figure di reato	Articolo 5: tutela penale fino al 2002 e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione	Articolo 6, par. 2: pena massima non inferiore a 8 anni di reclusione in caso di reati di cui all'articolo 3, par. 1, lett. a)
Regno Unito	La sezione 6, paragrafi 2 e 3, del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 si applica ai reati di cui alla parte I della suddetta Legge: - condanna 'on indictment': reclusione fino a 10 anni (sezioni 1, 2, 3, 4, 5, paragrafi 1 e 3); - condanna 'on indictment': reclusione fino a 2 anni (sezione 5, paragrafi 2 o 4). La sezione 22, par. 1, lett. b, ii) e 22, par. 2, del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 si applica ai reati di cui alla parte II della suddetta Legge: - reclusione fino a 10 anni (sezioni 14, par. 1, 15, par. 1, 16, par. 1, 17, par. 1).	La sezione 22, par. 1, lett. b), ii) e 22, par. 2, del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 si applica ai reati di cui alla parte II della suddetta Legge: - reclusione fino a 10 anni (sezione 14, par. 1).	(anteriore all'1.01.2002) - la sezione 6, paragrafi 2 e 3, del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 si applica ai reati di cui alla parte I della suddetta Legge: - condanna 'on indictment': reclusione fino a 10 anni (sezioni 1, 2, 3, 4, 5, par. 1 e 3); - la sezione 22, par. 1, lett. b, ii) e par. 2, del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 si applica ai reati di cui alla parte della suddetta Legge: - reclusione fino a 10 anni (sezione 14, par. 1).	La sezione 6, paragrafi 2 e 3, del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 si applica ai reati di cui alla parte I della suddetta Legge. La sezione 22, par. 1, lett. b, ii) e par. 2, del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 si applica ai reati di cui alla parte II della suddetta Legge.

Tabella 4: Competenza giurisdizionale (articolo 7)

Articolo della decisione quadro	Articolo 7, par. 1, primo trattino: Giurisdizione generale	Articolo 7, par. 2: Giurisdizione specifica per gli Stati membri della zona euro
Belgio	Articolo 3 del Codice penale.	Articolo 6, par. 2, e articolo 10 del Codice di Procedura penale
Danimarca	Articolo 6 del Codice penale (giurisdizione territoriale), articolo 7 (giurisdizione razione personae), articolo 8 (trattini 1 - 4 e 6) del Codice penale.	Articolo 8, par. 5, del Codice penale.
Germania	Articolo 3 del Codice penale.	Articolo 6 del Codice penale (la ‘nazionalità’ non è pertinente).
Grecia	Articoli 3 - 13 del Codice di Procedura penale (specialmente l'articolo 5).	Articoli 3-13 del Codice di Procedura penale (specialmente l'articolo 8).
Spagna	Articolo 23, paragrafi 1, 2, 3, lett. e), e 4), lett. d, della Legge costitutiva dell'Ordine giudiziario (cfr. osservazioni precedenti su comportamenti che non vengono puniti dal Codice penale spagnolo).	Articolo 23, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lett. e) della Legge costitutiva dell'Ordine giudiziario (cfr. osservazioni precedenti su comportamenti che non vengono puniti dal Codice penale spagnolo).
Francia	Articolo 113, par. 2, del Codice penale e nuovo articolo 113, par. 10, che estende la competenza giurisdizionale ai reati di cui agli articoli 442, paragrafi 1, 2, 5 e 15, 443, par. 1 e 444, par. 1.	Nuovo articolo 113, par. 10, del Codice penale, che estende la competenza giurisdizionale ai reati di cui all'articolo 442, paragrafi 2, 5 e 15.
Irlanda	Common law.	Sezione 38, par. 1, modificata il 21 giugno 2001 dal Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act.
Italia	Articolo 6 del Codice penale.	Articolo 7, par. 3, del Codice penale.
Lussemburgo	Articolo 5 e articolo 7ter del Codice di Procedura penale.	Articolo 7 del Codice di Procedura penale.
Paesi Bassi	Articolo 3 del Codice penale.	Articolo 4, paragrafi 1 e 3, e articolo 5 del Codice penale.
Austria	Articoli 62 e 65, par. 1, del Codice penale.	Articolo 64, paragrafi 1 e 4, del Codice penale in relazione alla falsificazione di monete.
Portogallo	Articolo 4 del Codice penale.	Articolo 5 del Codice penale.
Finlandia	Capitolo 1, sezione 1, del Codice penale.	Capitolo 1, sezione 7; punto 1 del Decreto applicativo della sezione 7.
Svezia	Capitolo 2, sezione 1, del Codice penale.	Capitolo 2, sezione 3, punto 6 ‘giurisdizione universale’.
Regno Unito	Parte I del Criminal Justice Act del 1993. La sezione 2 prevede che la giurisdizione sia assunta sui reati relativi a comportamento disonesto quando il “fatto rilevante”	Il Regno Unito, al momento, non ha ancora preso misure che prevedano una ‘giurisdizione universale’, non avendo adottato l'euro.

Articolo della decisione quadro	Articolo 7, par. 1, primo trattino: Giurisdizione generale	Articolo 7, par. 2: Giurisdizione specifica per gli Stati membri della zona euro
	avviene sul suo territorio. Il Criminal Justice Act del 1993 (Estensione di reati del Gruppo A) Order 2000 ha aggiunto taluni reati del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 ai reati del Gruppo A nella parte I del Criminal Justice Act del 1993.	

Tabella 5: Responsabilità delle persone giuridiche (articolo 8) e sanzioni per le persone giuridiche (articolo 9)

Articolo della decisione quadro	Articolo 8, par. 1: Responsabilità della persona giuridica	Articolo 8, par. 2: Responsabilità della persona giuridica in caso di carenza di sorveglianza	Articolo 9, par. 1: Sanzioni per le persone giuridiche	Articolo 9, par. 2: Sanzioni per le persone giuridiche in caso di carenza di sorveglianza
Belgio	Articolo 5 del Codice penale.	Articolo 5 del Codice penale.	Articolo 7bis ecc. del Codice penale: - ammende, ad esempio da 18 fino a 96 milioni di BEF (446.317,87 - 2.380.362 euro) per falsificazione di banconote. (articolo 41bis, sezione VI, primo Libro, capitolo II del Codice penale) e - misure speciali di confisca, come: scioglimento, chiusura, pubblicazione della sentenza del tribunale.	Idem.
Danimarca ²⁷	Articolo 306 del Codice penale.	Articolo 306 del Codice penale in relazione al capitolo 5 (articoli 25 - 27) del Codice penale.	Un'ammenda (livello stabilito secondo la giurisprudenza; articolo 306 in relazione al capitolo 5 del Codice penale).	Un'ammenda (livello stabilito secondo la giurisprudenza; articolo 306 in relazione al capitolo 5 del Codice penale).
Germania	L'articolo 30 della «Gesetz über Ordnungswidrigkeiten» recepisce integralmente l'articolo 8, par. 1.	Articolo 130 della «Gesetz über Ordnungswidrigkeiten» in relazione all'articolo 30 della «Gesetz über Ordnungswidrigkeiten».	Ammende (amministrative/ 'non penali') fino a 1 milione di DM (511.291,88 euro) (e più elevate, se necessario, per neutralizzare il vantaggio finanziario ottenuto con il reato): articolo 30 in combinato con l'articolo 17 della «Gesetz über Ordnungswidrigkeiten», in combinato con altre misure,	Ammende fino a 1 milione di DM (511.291,88 euro), articolo 130 della «Gesetz über Ordnungswidrigkeiten».

²⁷ La Danimarca ha adottato una modifica specifica al proprio Codice penale allo scopo di introdurre la responsabilità penale delle persone giuridiche, che è entrata in vigore l'1.05.2001.

Articolo della decisione quadro	Articolo 8, par. 1: Responsabilità della persona giuridica	Articolo 8, par. 2: Responsabilità della persona giuridica in caso di carenza di sorveglianza	Articolo 9, par. 1: Sanzioni per le persone giuridiche	Articolo 9, par. 2: Sanzioni per le persone giuridiche in caso di carenza di sorveglianza
			come un'azione civile per danni o sanzioni di diritto commerciale, come - nei casi gravi - la liquidazione della società.	
Grecia	Articolo 8, par. 5, del progetto di legge del ministero dell'Economia relativo alla (disposizione concernente) immissione in circolazione di monete e banconote in euro e altre disposizioni connesse. Il modificato articolo 211 del Codice penale statuisce la responsabilità penale delle persone giuridiche per reati di falsificazione monetaria commessi per conto loro da una persona che ne è alla guida.	Articolo 8, par. 5, del progetto di legge del ministero dell'Economia relativo alla (disposizione concernente) immissione in circolazione di monete e banconote in euro e altre disposizioni connesse. Il modificato articolo 211 del Codice penale statuisce la responsabilità penale delle persone giuridiche per carenza di sorveglianza o controllo da parte di un responsabile.	Con decisione del ministero delle Finanze: a) un'ammenda amministrativa (50% dell'importo del reato o un importo massimo di 1 milione di euro) e/o b) un divieto temporaneo o permanente di svolgere un'attività commerciale e/o c) l'esclusione provvisoria o permanente dai servizi o finanziamenti pubblici.	Idem.
Spagna	(Responsabilità civile possibile nelle circostanze di cui all'articolo 120, n. 3 e 4, del Codice penale). <i>È in preparazione una modifica all'articolo 386 in relazione alla futura responsabilità delle persone giuridiche.</i>	(Responsabilità civile possibile nelle circostanze di cui all'articolo 120, n. 3 e 4 del Codice penale). <i>È in preparazione una modifica all'articolo 386 in relazione alla futura responsabilità delle persone giuridiche.</i>	(Disposizioni nella legislazione amministrativa settoriale: ad es., divieto di stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche (Legge sui contratti statali, articolo 20). Non è considerata una sanzione amministrativa.	
Francia	Articolo 442, par. 14, in relazione all'articolo 121, par. 2, del Codice penale.	Articolo 442, par. 14, in relazione all'articolo 121, par. 2, del Codice penale.	Cfr. articolo 442, par. 14, del Codice penale: - ammenda (articolo 131, par. 38); - sanzioni previste all'articolo 131, par. 39; - confisca (articolo 442, par. 13).	Cfr. articolo 442, par. 14, del Codice penale: - ammenda (articolo 131, par. 38); - sanzioni previste all'articolo 131, par. 39; - confisca (articolo 442, par. 13).

Articolo della decisione quadro	Articolo 8, par. 1: Responsabilità della persona giuridica	Articolo 8, par. 2: Responsabilità della persona giuridica in caso di carenza di sorveglianza	Articolo 9, par. 1: Sanzioni per le persone giuridiche	Articolo 9, par. 2: Sanzioni per le persone giuridiche in caso di carenza di sorveglianza
Irlanda	In aggiunta ad un principio generale d'interpretazione del diritto irlandese secondo cui il termine 'person' si applica sia alle persone giuridiche che a quelle fisiche, sezione 58 del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act del 2000.	Sezione 58 del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act del 2000.	Ammenda illimitata: sezione 56, par. 1, del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act del 2000.	Ammenda illimitata: sezione 56, par. 1, del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act del 2000.
Italia	Art. 25bis del Decreto legislativo ('D. lgs.') dell'8.06.2001, n.231; art. 52-quinquies del D.lgs. del 24.06.1998 n.213 (euro non ancora emesso).	Articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001.	Articolo 6 del D. Lgs. n. 350/2001 (modificato dalla Legge n. 450/2001), che inserisce l'articolo 25bis nel D. Lgs. n. 231/2001 in combinato con l'articolo 10 del D.Lgs. n. 231/2001: sistema di quote delle ammende (ogni quota va da un minimo di 500.000 lire (258,23 euro) ad un massimo di 3 milioni di lire (1.549,37 euro); (art. 25bis del D.lgs. dell'8.06.2001, n.231: - ammenda di 300-800 quote per i reati di cui all'art. 453; - ammenda fino a 500 quote per i reati di cui agli art. 454-461; - con riferimento ai reati di cui all'art. 455, lett. a), l'ammenda concernente l'art. 453 è ridotta di 1/3-1/2; - con riferimento ai reati di cui all'art 455, lett. b), l'ammenda concernente l'art. 454 è ridotta di 1/3-1/2. In linea di principio possono essere imposte misure speciali,	Articolo 6 del D. Lgs. n. 350/2001 (modificato dalla Legge n. 450/2001), che inserisce l'articolo 25bis nel D. Lgs. n. 231/2001 in combinato con l'articolo 10 del D.Lgs. 231/2001: sistema di quote delle ammende (ogni quota va da un minimo di 500.000 lire (258,23 euro) ad un massimo di 3 milioni di lire (1.549,37 euro). (Idem).

Articolo della decisione quadro	Articolo 8, par. 1: Responsabilità della persona giuridica	Articolo 8, par. 2: Responsabilità della persona giuridica in caso di carenza di sorveglianza	Articolo 9, par. 1: Sanzioni per le persone giuridiche	Articolo 9, par. 2: Sanzioni per le persone giuridiche in caso di carenza di sorveglianza
			come ad es. l'esclusione dal diritto a benefici pubblici. Art. 52-quinquies del D.lgs. del 24.06.1998, n.213 (euro non ancora emesso e reato avvenuto entro il 31.12.2001): ammenda di cui all'art 25- \ del D.lgs. dell'8.06.2001, n.231, ridotta di 1/3 (la riduzione non è prevista se l'immissione in circolazione è avvenuta dopo il 31.12.2001).	
Lussemburgo	- <i>È in preparazione un progetto di legge che introduce nel Codice penale come principio generale la responsabilità (penale) delle persone giuridiche.</i> Al momento, i direttori sono personalmente responsabili dei reati commessi attraverso la società.	- <i>È in preparazione un progetto di legge che introduce nel Codice penale come principio generale la responsabilità (penale) delle persone giuridiche.</i> Al momento, i direttori sono personalmente responsabili dei reati commessi attraverso la società.	<i>Idem.</i> Inoltre, la Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali che si applica alle società costituite ai sensi del diritto lussemburghese o alle filiali di società straniere con sede in Lussemburgo, consente al governo di richiedere lo scioglimento o la liquidazione dell'intera società o filiale che continuino a svolgere attività contrarie al diritto penale.	<i>Idem.</i>
Paesi Bassi	Articolo 51 del Codice penale.	Articolo 51 del Codice penale.	- ammenda della quinta o - se opportuno - della sesta ²⁸ categoria, articolo 23, par. 7, del Codice penale; - sanzioni diverse dalla reclusione, come la 'privazione	- ammenda della quinta o - se opportuno - della sesta ²⁹ categoria, articolo 23, par. 7, del Codice penale; - sanzioni diverse dalla reclusione, come la 'privazione

²⁸ NLG 1 milione (454.545,45 euro).

²⁹ NLG 1 milione (454.545,45 euro).

Articolo della decisione quadro	Articolo 8, par. 1: Responsabilità della persona giuridica	Articolo 8, par. 2: Responsabilità della persona giuridica in caso di carenza di sorveglianza	Articolo 9, par. 1: Sanzioni per le persone giuridiche	Articolo 9, par. 2: Sanzioni per le persone giuridiche in caso di carenza di sorveglianza
			dei benefici ottenuti illegalmente' (articolo 36 del Codice penale).	dei benefici ottenuti illegalmente' (articolo 36 del Codice penale).
Austria	Cfr. dichiarazione nella GU L 140 del 14.6.2001, pag.1 ³⁰ . <i>Una disposizione che applica questi articoli è stata progettata ma non ancora approvata.</i>	Cfr. dichiarazione nella GU L 140 del 14.6.2001, pag.1. <i>Una disposizione che applica questi articoli è stata progettata ma non ancora approvata.</i>	Cfr. dichiarazione nella GU L 140 del 14.6.2001, pag.1. <i>Una disposizione che applica questi articoli è stata progettata ma non ancora approvata.</i>	Cfr. dichiarazione nella GU L 140 del 14.6.2001, pag.1. <i>Una disposizione che applica questi articoli è stata progettata ma non ancora approvata.</i>
Portogallo	<i>Il Portogallo sta progettando una nuova legislazione per attuare queste disposizioni.</i>	<i>Il Portogallo sta progettando una nuova legislazione per attuare queste disposizioni.</i>	<i>Il Portogallo sta progettando una nuova legislazione per attuare queste disposizioni.</i>	<i>Il Portogallo sta progettando una nuova legislazione per attuare queste disposizioni.</i>
Finlandia	Capitolo 9, sezioni 1, 2 e 14, del Codice penale.	Capitolo 9, sezioni 1 e 2, del Codice penale.	- ammenda inflitta alle imprese da 5.000 fino ad un massimo di 5 milioni di FIM (841,75 - 841.750,84 euro) (capitolo 9, sezione 5, del Codice penale); - varie misure amministrative.	- ammenda inflitta alle imprese da 5.000 fino ad un massimo di 5 milioni di FIM (841,75 - 841.750,84 euro) (capitolo 9, sezione 5, del Codice penale); - varie misure amministrative.
Svezia	Capitolo 36, sezione 7, del Codice penale.	Capitolo 36, sezione 7, del Codice penale.	- da un minimo di 10.000 ad un massimo di 3 milioni di corone svedesi (1.066,09 - 319.829,42 euro); capitolo 36, sezione 8, in combinato con le sezioni 9 e 10.	- da un minimo di 10.000 ad un massimo di 3 milioni di corone svedesi (1.066,09 - 319.829,42 euro); capitolo 36, sezione 8, in combinato con le sezioni 9 e 10.
Regno Unito	Sezione 5 dell'Interpretation Act del 1978 (il termine "person" può essere interpretato sia come persona fisica che come persona giuridica).	Responsabilità civile per negligenza (common law).	Ammenda illimitata inflitta alle imprese (Interpretation Act del 1978).	Indennizzo dovuto al richiedente, in una causa civile, pari al valore della perdita subita.

³⁰

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA

L'Austria rinvia alla possibilità che le concede l'articolo 18, par. 2, del secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11) di non essere vincolata dagli articoli 3 e 4 del suddetto protocollo per un periodo di cinque anni e dichiara, con la presente, che essa ottempererà ai propri obblighi ai sensi degli articoli 8 e 9 della decisione quadro nel corso dello stesso periodo.